

## STATUTO “SOCIETA’ DI SCHERMIDORI ASD”

**Art.1 - Denominazione:** È costituita l’“Associazione Sportiva Dilettantistica Società di Schermidori” da ora in poi definita “Società di Schermidori ASD”, con la finalità sportiva dell’insegnamento della scherma storica e tradizionale a livello dilettantistico.

**Art.2 - Sede:** L’Associazione ha sede in Milano, viale Papiniano, N°26, ma potrà modificare la sede legale e costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali senza che ciò comporti una modifica statutaria.

**Art.3 - Scopi:** L’associazione è apartitica e aconfessionale, e si propone di perseguire le seguenti finalità:

- Promuovere la divulgazione e la valorizzazione dell’arte e la cultura marziale occidentali, in particolare della scherma storica e tradizionale.

Tale scopo sarà conseguito, nel rispetto dell’art.90 comma 18 della L.289/2002, in totale:

- assenza di fini di lucro;
- rispetto del principio di democrazia interna;
- organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
- gratuità degli incarichi degli amministratori;
- devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’ associazione (ex art.148 comma 8 lettera b) TUIR);
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi;

- con le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
- con i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

**Art.4 - Oggetto:** L'associazione ha per oggetto:

1. La promozione e organizzazione di lezioni, seminari, eventi culturali, manifestazioni, competizioni, pubblicazioni sull'arte e la cultura marziale occidentali, in particolare sull'arte della scherma storica e tradizionale;
2. La divulgazione dell'arte della scherma storica e tradizionale attraverso qualsiasi attività che il Consiglio Direttivo ritenga idoneo a tali fini;
3. L'attività dell'associazione potrà essere svolta anche in collaborazione con enti pubblici e privati, in particolare con le scuole di ogni ordine e grado.

In via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà anche promuovere qualsiasi altra attività conforme ai fini istituzionali.

L'associazione potrà partecipare come associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare (anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni) manifestazioni sportive, artistiche e culturali non rientranti nella normale attività dell'associazione, purché tali attività non siano in contrasto con lo scopo sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa dovranno essere reinvestiti nelle attività dell'associazione stessa.

**Art.5 - Durata:** La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

**Art.6 - Esercizio sociale:** L'esercizio sociale inizia il 1 settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;

## ASSOCIATI

**Art.7:** L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 2 e collaborare per il loro perseguimento. Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ex art.148 comma 8 lettera f) TUIR.

**Art.8** L'associazione garantisce l'elettività democratica delle cariche. Tutti gli associati potranno essere eletti in Consiglio Direttivo, verrà garantita uniformità di rapporto associativo e il diritto di voto, ex art.148 comma 8 lettera c) TUIR.

L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti rimborsi e/o indennità che potranno essere corrisposte mediante l'erogazione di un compenso congruo rispetto all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto, sempre e comunque nel rispetto di quanto indicato nell'art. 90 comma 18 della L.289/2002. Qualora ciò non fosse possibile, sarà consentito assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

**Art. 9:** Il numero degli Associati potrà essere illimitato.

**Art.10:** Possono far parte dell'Associazione le persone che siano interessate alle attività e agli scopi statutari. Gli Associati si dividono in: Fondatori, Ordinari, Benemeriti, Onorari.

- Gli **Associati Fondatori** sono coloro i quali hanno dato vita all'associazione.
- Sono **Associati Ordinari** tutti coloro che risultano in regola con il pagamento delle quote sociali.
- Sono **Associati Benemeriti** coloro che, al fine di fornire un più solido sostegno all'associazione, si impegnano a pagare una quota associativa annuale di importo maggiorato.
- Sono **Associati Onorari** coloro i quali sono nominati tali, dal Consiglio Direttivo, in considerazione di particolari meriti, venendo quindi dispensati dal pagamento della quota

associativa. Tale carica ha durata annuale e può essere riconfermata un qualsiasi numero di volte, tramite giudizio positivo del Consiglio Direttivo.

**Art.11:** Chi intende associarsi all'associazione deve presentare domanda firmata al Consiglio Direttivo. La presentazione della domanda presuppone la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto. In caso di domanda di ammissione da parte di minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la Potestà Genitoriale. Il genitore che sottoscrive tale domanda, rappresenta a tutti gli effetti il minore nei confronti dell'associazione e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni così come avrà gli stessi diritti di tutti gli altri Associati in merito al voto e alla nomina all'interno del Consiglio Direttivo.

**Art.12:** L'Associato è tenuto a:

- Corrispondere la quota annuale di iscrizione il cui importo ed i cui termini di versamento vengono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- All'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere dagli organi dell'Associazione.

**Art. 13 - Diritti dell'Associato:** Gli Associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative, corsi e manifestazioni previste dall'Associazione. Gli Associati maggiorenni, inoltre, hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto, a eventuali regolamenti integrativi e per la nomina degli Organi Direttivi.

**Art.14 - Doveri dell'Associato:** Gli Associati cessano di far parte dell'Associazione quando:

- Vengono meno ai doveri dell'Associato;
- Presentano formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo;
- Venga deliberato dal Consiglio Direttivo. Tale delibera di esclusione può aver luogo qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

In ogni caso l'Associato ha diritto a presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica di decadenza, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli Associati.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 15:** La struttura organizzativa è composta dai soli Associati ed è così definita: **Assemblea Generale degli Associati, Consiglio Direttivo** (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Consiglieri), **Tesoriere, Collegio dei Proviviri**.

### **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

**Art.16:** L'Assemblea Generale degli Associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

**Art.17 - Compiti dell'Assemblea Generale degli Associati:** L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio, ex art.148 comma 8 lettera d) del TUIR;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; nomina per elezione, a scrutinio segreto e con quattro distinte votazioni, il Consiglio Direttivo (ovvero il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e i tre Consiglieri) e il Collegio dei Proviviri.

Le elezioni si svolgono alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi.

L'elezione di cariche singole avviene mediante l'espressione di un'unica preferenza per ogni avente diritto al voto. L'elezione di cariche collegiali avviene mediante l'espressione di più preferenze per un massimo di tre.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- per l'eventuale elezione di cariche vacanti e o aggiuntive;
- per l'eventuale revoca di cariche associative;

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un quinto degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione e presentare l'ordine del giorno almeno una settimana prima. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

**Art.18:** Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso di sua assenza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina se necessario due scrutinatori per le eventuali votazioni.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

**Art.19 - Riunione e costituzione dell'Assemblea:** L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno ex art. 148 comma 8 lettera e) TUIR.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

I minorenni potranno farsi rappresentare da un maggiorenne indicato dal tutore del minore.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, la revoca di cariche associative e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

**Art.20:** Le modifiche dello Statuto e la revoca di cariche associative sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

**Art.21:** Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutinatori. Tale verbale verrà archiviato e custodito dal Segretario.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art.22:** Il Consiglio Direttivo sarà formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti dall'Assemblea degli Associati, tra tutti gli Associati aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le delibere dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera sulle domande di ammissione degli Associati;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla fine del periodo amministrativo;
- fissa le date delle assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno amministrativo;
- convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento;
- adotta i provvedimenti di esclusione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari;
- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli Associati.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti

all'ordine del giorno, qualora venga richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Tali delibere, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Qualora lo reputasse opportuno, il Consiglio Direttivo ha facoltà di aumentare il numero dei consiglieri. I Consiglieri aggiuntivi verranno eletti, secondo le canoniche modalità, durante un'assemblea generale.

**Art.23:** All'interno del Consiglio Direttivo sarà eletto un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Quest'ultima carica sarà sommabile a qualsiasi altra carica del Consiglio Direttivo, tranne quella di Presidente. Tutte le cariche, eccetto quella di Segretario e Tesoriere, saranno elette dall'Assemblea Generale degli Associati, e saranno scelte tra gli Associati aventi diritto al voto che abbiano espresso pubblicamente volontà di candidatura;

**Art.24 - Durata Cariche:** La durata in carica dei membri del Consiglio Direttivo è di quattro anni e possono essere riconfermati un numero indefinito di volte;

**Art.25 - Il Presidente:** rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e dispone della firma sociale.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al Vice Presidente; può altresì conferire sia agli Associati che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. In caso di sue dimissioni o permanente impedimento, tale carica verrà assunta dal Vice Presidente fino a nuova nomina.

**Art. 26 - Il Vice Presidente:** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei e in quei compiti per i quali venga espressamente delegato. In caso di sue dimissioni o permanente impedimento, tale carica verrà assunta da un membro del Consiglio Direttivo votato dal Consiglio medesimo.

**Art.27 - Segretario:** Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Segretario, egli si occuperà della tenuta dei Libri Sociali quali: il Libro Associati, il Libro Verbale Assemblea degli Associati, il Libro Verbale Consiglio Direttivo; del mantenimento dell'archivio dei documenti societari, della gestione della corrispondenza, di notificare le ammonizioni e i richiami decisi dal Collegio dei Probiviri.

**Art.28 - Tesoriere:** Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Tesoriere, il quale sovrintende alla contabilità dell'Associazione, s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta del Libro Cassa, provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci e, su procura speciale, potrà occuparsi anche di tutti gli atti e le incombenze, nonché dei rapporti con banche, fornitori e finanziatori, di competenza specifica del Presidente e/o del Vicepresidente.

**Art.29 - Consiglieri:** Gli eventuali altri Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Generale tra gli Associati aventi diritto al voto che abbiano espresso pubblicamente volontà di candidatura.

**Art.30 - Il Collegio dei Probiviri:** è composto da tre o più Soci (purché in numero dispari) aventi diritto al voto che abbiano espresso pubblicamente volontà di candidatura; dura in carica quattro anni. I Probiviri possono essere riconfermati un numero indefinito di volte.

È l'organo di giustizia di primo grado dell'Associazione e si occupa di:

- valutare e appianare eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione;
- giudicare violazioni dello Statuto e o delle delibere del Consiglio Direttivo;
- decidere e comunicare al Consiglio Direttivo eventuali ammonizioni e richiami nei confronti dei Soci qualora si rendesse necessario;
- deliberare l'esclusione di un Socio, dopo almeno due ammonimenti, e chiederne la ratifica al

Consiglio Direttivo.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio.

**Art.31 - Decadenza delle cariche associative:** I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni, da presentarsi al Consiglio Direttivo;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea Generale degli Associati, dopo aver dato possibilità di replica al detentore della carica in questione.

### **PATRIMONIO E ENTRATE**

**Art.32** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo iniziale versato in parte uguale dai soci fondatori;
- da beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Ex art.148 comma 8 lettera a) del TUIR (DPR 917/1986) è disposto il totale divieto di distribuire gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 33:** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- eventuali utili dell'attività sportiva e ogni altra attività connessa ritenuta utile al conseguimento degli scopi associativi.

**Art.34 - Scioglimento:** Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati aventi diritto al voto deliberativo, con esclusione delle deleghe sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.

**Art.35 - Regolamento:** Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di emettere regolamenti per i singoli settori di attività.

**Art.36 - Tutela dei dati personali:** L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri Associati.

**Art.37 - Rinvio:** Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto o dai regolamenti interni, decide l'Assemblea Generale, ai sensi del Codice Civile e delle Leggi Vigenti.